

ALLEGATO C

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

CONCESSIONE IN USO DEI PRATI DA SFALCIO DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI TRENTO DENOMINATI "PRÀ DEI ALBI" IN C.C. DI
VILLAZZANO, "STELAR", "PRAMARQUART" "PRÀ EREMO" e "LE
CASARE" IN C.C. DI POVO

(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n.
___ del giorno __/__/____, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA 00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963, domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente assistita dal dott. agr. Lorenzo Gretter, rappresentante della Confagricoltura del Trentino, e
- l'Azienda agricola Floriani Eleonora con sede a Dro (TN) in località Ronchi n. 7, C.F. FLR LNR 82P46 H612V – P. IVA 02214250223 rappresentata dalla signora Floriani Eleonora nata a Rovereto (TN) il 06/04/1982 residente a Dro (TN) in località Ronchi n. 7, C.F. FLR LNR 82P46 H612V, parte affittuaria assistita dal p.a. Guido Sicher

rappresentante del Sindacato Impresa familiare direttocoltivatrice di Trento,

facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia Autonoma di Trento, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell'accordo collettivo in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento, le parti stipulano il seguente contratto di affittanza agraria:

Art. 1

L'Azienda forestale affitta alla signora Floriani Eleonora i prati da sfalcio di proprietà del Comune di Trento denominati "Prà dei Albi" in C.C. di Villazzano, "Stelar", "Pramarquart" "Prà Eremo" e "Le Casare" in C.C. di Povo (TN), della superficie complessiva di metri quadrati 23.997, evidenziati negli allegati prospetto ed aerofotogrammi, per le porzioni effettivamente concesse in uso, documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente contratto, dei quali la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per lo sfalcio.

Le aree prative come sopra identificate sono affittate dall'Azienda forestale esclusivamente per lo sfalcio.

Art. 2

La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 10 novembre 2026, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte

concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro 1.212,00 che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

- Euro 202,00 alla firma del presente atto;
- Euro 202,00 entro il 28 febbraio 2022;
- Euro 202,00 entro il 28 febbraio 2023;
- Euro 202,00 entro il 28 febbraio 2024;
- Euro 202,00 entro il 28 febbraio 2025;
- Euro 202,00 entro il 28 febbraio 2026;

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di dicembre.

I versamenti dovranno essere effettuati al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte (Unicredit Banca s.p.a. – IBAN IT 03 J 02008 01820 000004562370).

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione chimica delle aree prative oggetto del presente contratto, mentre è invece consentito l'uso di fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della cotica erbosa.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Art. 7

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 8

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione

che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 10

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 11

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 203/1982.

Art. 12

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa

Art. 13

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a -

della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

dott. Maurizio Fraizingher

IL RAPPRES. CONFAGRICOLT.

dott. agr. Lorenzo Gretter

L'AFFITTUARIO

signora Eleonora Floriani

IL RAPPRES. SINDACALE

p.a. Guido Sicher

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti,
di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

dott. Maurizio Fraizingher

IL RAPPRES. CONFAGRICOLT.

dott. agr. Lorenzo Gretter

L'AFFITTUARIO

signora Eleonora Floriani

IL RAPPRES. SINDACALE

p.a. Guido Sicher

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 24/05/2021 06:26:30

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562